

MONOPATTINI E E-BIKE SICUREZZA, MOBILITÀ E SVILUPPI DEL QUADRO NORMATIVO

Milano – 30 giugno 2026

Uff. Dott. Luigi Altamura

Comandante PL Verona – Componente ANCI in Viabilità Italia presso Min. Interno

Ufficio Studi ASAPS Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale



Novità in materia di monopattini

Dal decreto MIT del 5
giugno 2019 in poi

Modifiche in materia di monopattini e altri dispositivi

- L'articolo 14 della Legge n. 177/2024 introduce nuove disposizioni sui monopattini e sui dispositivi di micromobilità elettrica simili (monoruota, segway e hoverboard). Le principali novità introdotte sono:
 - - il **contrassegno** per tutti i monopattini;
 - - **obbligo del casco per tutti** i conducenti di monopattini;
 - - **divieto di uscire dai centri urbani**;
 - - **assicurazione obbligatoria** per la responsabilità civile.

Modifiche in materia di monopattini e altri dispositivi

- Vasta risistemazione a 5 anni dall'introduzione dei mezzi di micromobilità elettrica della materia della circolazione dei monopattini, con ciò intervenendo sul tessuto normativo costituito dall'art. 1, commi 75 e seguenti della legge di bilancio per il 2020 (n. 160 del 2019).
- Cospicua novella di quelle disposizioni era peraltro già intervenuta con il decreto-legge n. 121 del 2021, sul cui art. 1-ter

Zone di possibile circolazione

- il comma 75-ter, nella modifica proposta, dispone che resta ferma la **competenza dei comuni** (con delibera di giunta) di determinare, tra l'altro, le eventuali limitazioni in determinate zone della città e prevede che, in tal caso, **il gestore del servizio di noleggio dei monopattini deve dotarli di sistemi automatici che ne impediscano il funzionamento al di fuori da tali zone;**
- nel nuovo comma 75-undecies, **viene poi ribadito il divieto di circolare sui marciapiedi e – senza deroghe – quello di andare contromano;**
- il comma 75-terdecies, come modificato, limita in modo netto la guida dei monopattini alle sole strade urbane connotate dal limite di velocità a 50 chilometri orari.

Ma dove possono circolare i monopattini?

TESTO VIGENTE: 75-terdecies.

I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare:

- a) nei centri abitati, esclusivamente sulle strade con limite di velocità non superiore a 50 chilometri orari, nelle **aree pedonali**, sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle strade a priorità ciclabile, sulle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata e ovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi;
- b) fuori dei centri abitati, esclusivamente sulle piste ciclabili e sugli altri percorsi riservati alla circolazione dei velocipedi.

NUOVA NORMA:

75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare **solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h.**

Novità!

- Mentre si conferma il divieto di circolazione ai monopattini con requisiti diversi da quelli di cui al comma 75, il nuovo comma 75-quater introduce il **divieto di circolazione in mancanza del contrassegno** e della **copertura assicurativa** previsti dai successivi e nuovi commi, rispettivamente, 75-vicies quater e 75- vicies quinquies.
- Nella riformulazione del comma 75-novies, **l'obbligo del casco protettivo** già previsto per i minorenni viene esteso a tutti conducenti

La sosta dei monopattini

Punti di sosta a tariffa...

Cittadinanza Digitale (supporto ai città)

✓

Scopri le aree di sosta dove prendere o lasciare i monopattini elettrici comunali a Trento ad una tariffa agevolata e senza creare

27.602 visualizzazioni

Publicato il giorno 5 agosto

CONDIVIDI

✓

Aree di sosta monopattini a Trento

1 - Lavoratrici

2 - Inama

3 - Rosmini

4 - Rosmini - Madruzzo

5 - Novembre

6 - Barbacovi

7 - Endrici

8 - Lampi

9 - Trener

10 - Centa

11 - Grazioli

12 - Fogazzaro

13 - Santa Croce

14 - Degasperì

15 - Brennero

16 - Bolognini

18 - Torre Verde

19 - Solteri

20 - Sanzio

22 - Giovanni Falcone

23 - Malpensada

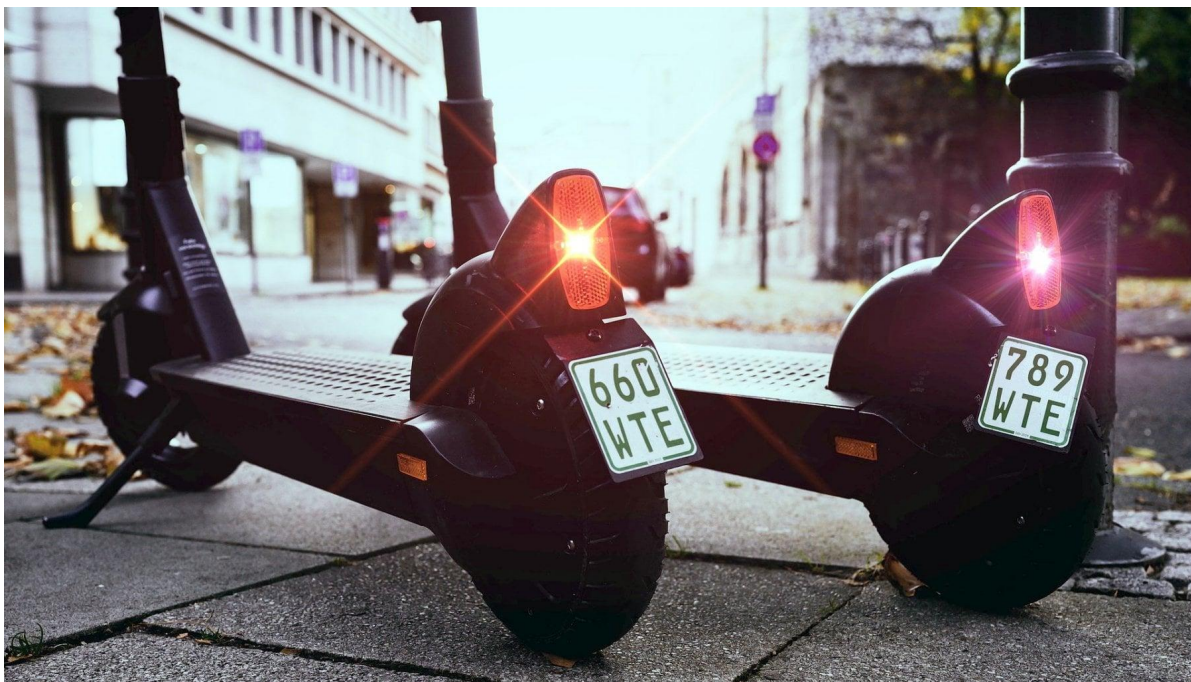
24 - Veneto

25 - Matteotti

26 - Rovereto

27 - Mancì

Contrassegno per monopattini



- Ai sensi del nuovo comma 75-vicies quater, i proprietari dei monopattini hanno l'obbligo di richiedere apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall'Istituto Poligrafico dello Stato secondo le modalità previste da un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. **Tale decreto stabilisce altresì il prezzo di vendita dei contrassegni**

Ecco il TARGHINO

Monopattini elettrici,
«targhino» obbligatorio dal
16 maggio: fino a 400 euro di
multa per chi circola senza.

Identificherà il proprietario essendo
collegato al codice fiscale! Multe
fino ad 400 euro per chi non lo ha!



Richieste di targhino di fine
maggio 2026

**Consegna del
targhino al 15
settembre 2026!!!**



Sanzioni per mancata copertura assicurativa

- Il nuovo comma 75-vicies-quinquies dispone che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica **non possono essere posti in circolazione se non siano coperti dall'assicurazione** per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2054 del codice civile.
- Ne consegue il rinvio generale al codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209 del 2005 - si applica il titolo X). **Tale obbligo generale di assicurare il mezzo concerne – dunque – sia le imprese di noleggio, sia i proprietari singoli che lo acquistino per uso diretto e personale o per altre finalità (applicazione art. 193, sequestro, ecc).**

ASSICURAZIONE ai monopattini

- **comma 75-vicies quinquies** che recita: *“I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non sono coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile. Si applicano le disposizioni del **titolo X del codice delle assicurazioni private**, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”*
- Per l’oggetto il comma 75, che descrive i requisiti del monopattino a propulsione prevalentemente elettrica, è stato pressoché confermato con le seguenti sei proprietà:
- **a) le caratteristiche tecnico-costruttive definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;**
- b) assenza di posti a sedere;
- c) motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW;
- d) segnalatore acustico;
- e) regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di cui al comma 75-quaterdecies;
- f) la marcatura “CE” prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006.

PROROGA DELLA PROROGA DELLA PROROGA....

- La sola importante novità è la lettera a), per cui per conoscere le caratteristiche tecnico-costruttive **occorre attendere un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**; sarebbe stato quanto mai opportuno definirne già in questa sede (LEGGE) il requisito principale
- L'obbligo della targa è collegato alla normativa che dovrà disciplinare il monopattino, dato che il comma **75-vicies quinquies** **richiama espressamente il titolo X del codice delle assicurazioni private**
- **CONSEGUENZE:** andrà aggiornata **la nozione di veicolo** disciplinata all'art. 1, comma 1, lettera rrr), recentemente già modificata con il D.L. n. 184/2023, qui di seguito, riportata:
 - 1) qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:
 - 1.1) una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h;
oppure
 - 1.2) un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
 - 2) qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al numero 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;
 - **3) i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. MANCA AD OGGI!!!**

ASSICURAZIONE ai monopattini

- **L'applicazione del titolo X** poi comporterà:
- l'applicazione dell'art. 128 del Cod.Ass. Private con i **massimali minimi di garanzia** che sono € 6.450.000 per i danni alle persone per sinistro e di € 1.300.000 per danni alle cose per sinistro;
- **l'obbligo a contrarre** per le imprese di assicurazione previsto dall'art. 132 Cod.Ass. Private;
- **le formule tariffarie** ovvero sia delle modalità di aumento o diminuzione del premio al verificarsi di sinistri o clausole di franchigia o formule miste oppure prevedere premi "fissi" (art. 133 Cod.Ass. Private);
- sarà necessario ai sensi dell'art. 134 Cod.Ass. Private emettere, al termine del periodo di osservazione, **l'attestazione dello stato del rischio** e, pertanto, i monopattini avranno una loro storia assicurativa;
- ai sensi dell'art. 142 Cod.Ass. Private sarà previsto il **diritto di surroga dell'assicuratore sociale** e, probabilmente, al premio sarà applicato il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale;
- per l'art. 144 Cod.Ass. Private il danneggiato avrà l'azione diretta per il risarcimento dei danni nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile e **l'impresa non potrà opporre al danneggiato le eccezioni derivanti dal contratto per l'intero massimale**, salvo poi agire in rivalsa.



COSA DICONO NEL MONDO ASSICURATIVO?

- *“Ebbene, se pensiamo alle **plurime limitazioni all'utilizzo del monopattino oppure al divieto del trasportato, comprendiamo immediatamente a quali rischi andranno incontro le imprese di assicurazione, ben sapendo che l'azione di rivalsa è ormai diventata una soluzione assolutamente effimera.**”*

Circolare MIMIT 17 aprile 2026 - Obbligo assicurativo per i monopattini elettrici. Indicazioni sulla decorrenza

- Nell'ambito dei lavori per la predisposizione tecnica delle piattaforme informatiche da utilizzare per l'emissione delle polizze assicurative l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) **ha rappresentato talune criticità di natura tecnica, che non consentono di avere i sistemi informatici pienamente operativi per l'emissione delle polizze per il 17 maggio p.v.** Ai fini dell'emissione delle polizze assicurative, sono, infatti, necessari flussi IT di dati tra la "piattaforma monopattini" della Motorizzazione, la banca dati SITA ANIA delle coperture assicurative e le imprese assicuratrici. Tanto su premesso, tenuto conto delle criticità di natura tecnica rappresentate da ANIA, che ha richiesto allo scopo un ulteriore termine di 60 giorni per la risoluzione delle relative problematiche, considerata congrua la tempistica prospettata al fine di raggiungere la piena operatività dei sistemi informatici delle imprese assicuratrici, le compagnie di assicurazione dovranno offrire le polizze per la copertura Rc auto dei monopattini obbligatoriamente dal sessantesimo giorno successivo alla previsione dell'articolo 14, comma 5, del Decreto direttoriale del 6 marzo 2026, **ossia dal 16 luglio 2026.***



Dal 16 luglio 2026: si applicano art. 283 codice assicurazioni private (FGVS) e Carta Verde

1. **Il Fondo di garanzia per le vittime della strada**, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui:
- a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;**
 - b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;**
 - c) l'impresa che assicura il veicolo, al momento del sinistro verificatosi nel territorio della Repubblica, sia assoggettata a procedura di regolazione dell'insolvenza o a una procedura di liquidazione, come definita ai sensi dell'articolo 268, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2009/138/CE, o vi venga assoggettata in un momento successivo, e il danneggiato sia anch'esso residente nel territorio della Repubblica. Nel caso in cui il responsabile del sinistro sia assicurato presso un'impresa di un altro Stato membro, il Fondo di garanzia per le vittime della strada ha diritto di recuperare dall'omologo organismo di garanzia le somme corrisposte ai danneggiati;
 - c-bis).....
 - d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;**



Quale polizze offrire?

- ***“A decorrere dal 16 luglio 2026, le compagnie assicurative, in virtù dell’obbligo a contrarre previsto dall’articolo 132 del CAP, dovranno obbligatoriamente offrire la stipula di contratti assicurativi per la responsabilità civile autoveicoli di cui al ramo 10 (articolo 2, comma 3 del CAP).”***

Monitorare nel biennio lug. 2026 – giu. 2028 andamento sinistri

*“...sentito l’IVASS, con riserva di ulteriori indicazioni, in ragione della previsione recata dagli articoli 149 e 150 CAP sulla procedura di risarcimento diretto e della necessità di darne applicazione conformemente alle procedure previste dal DPR 18 luglio 2006, n. 254, **appare necessario prevedere transitoriamente un periodo non inferiore ad un biennio, al fine di monitorare l’andamento dei costi effettivi dei risarcimenti dei sinistri causati dai monopattini**, in modo da costruire uno specifico forfait riferibile ai monopattini su base nazionale, secondo l’articolo 13 del DPR sopra citato, per la piena operatività del sistema”.*

Risarcimento ordinario

- Nelle more della predisposizione del forfait specifico per i monopattini e della conseguente piena operatività della disciplina del risarcimento diretto, **trova applicazione per i sinistri stradali causati da monopattini la procedura di risarcimento ordinario di cui all'articolo 148 CAP (sinistri con soli danni a cose).**

INTESTAZIONE POLIZZA

- **1. Chi può intestarsi la polizza**

Potranno richiedere il contrassegno (e quindi la polizza collegata) tutti i maggiorenni e anche i minori a partire dai 14 anni; **nel caso degli under 18, la domanda dovrà essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.**

QUALI DANNI COPRIRE

- **2. In caso di sinistro sono coperti solo i danni causati dal proprietario o da chiunque sia alla guida del monopattino?**

Se il monopattino è condiviso tra più membri della famiglia, ad esempio genitori e figli maggiorenni, conviene valutare se la polizza RC Auto contiene la clausola che copre tutti i conducenti o solo l'intestatario; nel secondo caso, un incidente causato da un familiare, non indicato in polizza, potrebbe non essere coperto. La risposta dipende quindi dalle condizioni contrattuali di ciascuna polizza secondo la prassi contrattuale attualmente in uso. Vanno quindi attentamente visionate le condizioni di polizza prima della sottoscrizione della stessa.

MASSIMALI MINIMI OBBLIGATORI

- **3. Massimali minimi obbligatori**

Una polizza garantisce il massimale minimo previsto dalla legge: 6,45 milioni di euro per i danni alle persone e 1,3 milioni di euro per quelli alle cose. Questi valori corrispondono agli stessi minimi del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005) già previsti per autoveicoli, moto e ciclomotori

LA RIVALSA

4. La rivalsa: c'è e verso chi

Un aspetto delicato riguarda i casi in cui l'assicurazione, pur esistente, prevede il diritto di rivalsa: questo può accadere **quando il conducente viola gravemente le condizioni di polizza o le norme del Codice della Strada, come nel caso di guida in stato di ebbrezza o di uso del veicolo in modo non consentito.** Per i monopattini è prudente verificare se la polizza prevede clausole di rivalsa anche in caso di guida senza casco (obbligatorio) o di trasporto non consentito di un passeggero. La rivalsa si esercita verso il proprietario, o verso il conducente effettivo se diverso, in difetto di diverse previsioni contrattuali. La polizza può prevedere una clausola di rinuncia alla rivalsa da parte della compagnia, che può essere richiesta all'atto della sottoscrizione della polizza.



POLIZZE R.C. FAMIGLIA

5. Il nodo della polizza RC Famiglia: è davvero sufficiente?

Un errore frequente è ritenere sufficiente per il monopattino una generica polizza RC capofamiglia o una polizza di RC per la vita privata: **molte di queste coperture escludono espressamente i veicoli soggetti a obbligo di assicurazione RC Auto**. Inoltre, la polizza RC Auto, obbligatoria per legge per il monopattino, **deve riportare il codice del contrassegno identificativo del monopattino stesso per avere validità legale**, il che, di fatto, esclude le generiche polizze famiglia, che non sono configurate per gestire tale contrassegno identificativo in collegamento con la piattaforma monopattini del Ministero dei Trasporti – MIT.

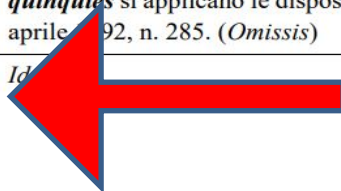
COLLEGAMENTO PIATTAFORMA ANIA

6. Il collegamento con la piattaforma ANIA

La piattaforma monopattini del MIT è interoperabile con la piattaforma delle coperture assicurative RC Auto dell'ANIA: il contrassegno identificativo di ogni monopattino viene associato automaticamente dal sistema ai dati della relativa copertura assicurativa, consentendo alle forze dell'ordine verifiche incrociate in tempo reale. **Questo significa che la polizza RC Auto del monopattino emessa da ciascuna compagnia di assicurazione deve essere "registrata" nella piattaforma ANIA, non semplicemente esistere su carta.**

Sempre in materia assicurativa..è rimasto il comma 75-vicies ter!!!

Legge 27/12/2019, n. 160	Modificazioni apportate dall' A.S. 1086
	pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. La sanzione di cui al secondo periodo si applica anche in caso di circolazione con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica per il quale non è stata comunicata la variazione di residenza o di sede del proprietario ai sensi del comma 75-vicies-quater.
75-vicies. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 75-quater consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW.	Identico
	[articolo 14, comma 1, lett. l)]
75-vicies bis. Ai fini delle sanzioni di cui alle disposizioni dei commi da 75 a 75-vicies semel si applicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (Omissis)	75-vicies bis. Ai fini delle sanzioni di cui alle disposizioni dei commi da 75 a 75-vicies quinquies si applicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (Omissis)
75-vicies ter. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in collaborazione con il Ministero dell'interno e con il Ministero dello sviluppo economico, avvia apposita istruttoria finalizzata alla verifica della necessità dell'introduzione dell'obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile per i danni a terzi derivanti dalla circolazione dei monopattini elettrici. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli esiti dell'attività istruttoria di cui al primo periodo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.	Id
	[articolo 14, comma 1, lett. m)]
	75-vicies-quater. I proprietari dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di chiedere il rilascio di apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato secondo le modalità previste con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce altresì il prezzo di vendita dei contrassegni da versare all'entrata del bilancio dello Stato per la



Aziende di sharing: doppio obbligo assicurativo?



75-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi da 75 a 75-vicies bis, i servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free-floating, possono essere attivati esclusivamente con apposita deliberazione della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi in circolazione: **a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;**

75-vicies-quinquies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica **non possono essere posti in circolazione se non sono coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2054 del codice civile.** Si applicano le disposizioni del Titolo X del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Nuove Sanzioni

- Sono sanzionate con la somma **da 100 a 400 euro**, ai sensi del comma 75-undevicies come modificato:
 - ✓ la **circolazione senza contrassegno**;
 - ✓ la **circolazione con contrassegno non visibile, contraffatto o alterato**;
 - ✓ la **mancata comunicazione del cambio di residenza o di sede**.

Pertanto, la stessa disposizione conferma la **sanzione da 200 a 800 euro per la violazione della regola per cui i monopattini possono circolare solo se conformi a quanto stabilito nel decreto attuativo del MIT**, aggiungendo ora che la stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell'obbligo di dotazione di clacson, frecce e stop



Legge 27/12/2019, n. 160	Modifiche apportate dall' A.S. 1086
75-novies. I conducenti di età inferiore a diciotto anni hanno l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080.	75-novies. I conducenti dei monopattini hanno l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080.
75-decies. È vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo.	Identico
	[articolo 14, comma 1, lett. f)]
75-undecies. È vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui marciapiedi. Sui marciapiedi è consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. È altresì vietato circolare contromano, salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile.	75-undecies. È vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui marciapiedi. Sui marciapiedi è consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. È altresì vietato circolare contromano.
75-duodecies. I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che sia necessario segnalare la manovra di svolta sui mezzi privi di indicatori di direzione.	Identico
	[articolo 14, comma 1, lett. g)]
75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare: a) nei centri abitati, esclusivamente sulle strade con limite di velocità non superiore a 50 chilometri orari, nelle aree pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle strade a priorità ciclabile, sulle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata e ovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi; b) fuori dei centri abitati, esclusivamente sulle piste ciclabili e sugli altri percorsi riservati alla circolazione dei velocipedi.	75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h.
75-quaterdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono superare il limite di velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il limite di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione di cui al comma 75-terdecies.	Identico
	[articolo 14, comma

UNI/EN 1078 o 1080: certificazione europea obbligatoria per i caschi da ciclismo e altri sport



Due parole sul casco...

- Quanto all'obbligo dell'uso del casco, si sottolinea che la norma prevede che lo stesso sia "idoneo".
- Il casco è da intendersi certamente non idoneo, quando per realizzazione o per caratteristiche esterne non è palesemente in condizione di fornire adeguata e completa protezione per il capo.
- Per una valutazione circa l'**idoneità** possono soccorrere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune circostanze (mutuandole dalla specifica normativa di riferimento):
 - ❑ - resistenza allo scalzamento nel senso che il casco deve rimanere solidale al capo anche a fronte di forze esterne che tendano a scalzarlo;
 - ❑ - capacità di assorbimento degli urti nel senso che il casco deve apparire integro, senza fratture, fessurazioni o profonde abrasioni della superficie;
 - ❑ - dimensioni tali che consentano al casco, di adeguata misura, di proteggere effettivamente le varie parti sensibili della testa, mantenendosi nella posizione di protezione.
- **I modelli di casco provvisti di omologazione di qualsiasi tipo (per l'uso su strada o per ambiti quali quelli sportivi per proteggere il capo da urti per caduta in velocità), possono considerarsi idonei, giacché hanno superato, a monte, i test previsti dalla normativa di riferimento**

Sanzioni non previste

- Caschi UNI EN 1078 sono riservati agli adulti
- Caschi UNI EN 1080 sono riservati ai bambini
- **CASCO NON CORRETTAMENTE ALLACCIATO: non è prevista sanzione**
- **CASCO CONFORME ALLE NORME UNI NON CORRISPONDENTE ALL'ETA': non è prevista sanzione**



Mezzi micromobilità elettrica

- Il comma 2 dell'art. 14 è dedicato infine ai dispositivi di mobilità microelettrica diversi dal monopattino (**monoruota, segway e hoverboard**). **Vi si stabilisce che essi non possono circolare se non conformi alle caratteristiche tecniche e costruttive e al di fuori dell'ambito territoriale di sperimentazione indicati in un decreto del MIT.** Si ritiene che fino all'emanazione di un nuovo decreto ministeriale valga al proposito l'allegato 1 annesso al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019
- La violazione è sanzionata con la somma **da 200 a 800 euro**. Se poi il motore termico o elettrico ha una potenza nominale superiore a 1 kilowatt è prevista la **confisca** del mezzo.
- **Si applica la legge nr. 689/1981.**
- **SPERIMENTAZIONE PERALTRO SI E' CONCLUSA IL 27 LUGLIO 2024**

Stop ai velocipedi sulle corsie preferenziali TPL

- **Eliminata possibilità di circolazione dei velocipedi sulle strade riservate ai mezzi pubblici poiché è stata abrogata art. 7, comma 1 lettera i-ter).**



IL “CAOS” DELLE BICI A PEDALATA ASSISTITA ILLEGALI UNA VERA EMERGENZA

Che cos'è una EPAC – electric pedal assisted cycle?



Che cosa non è!

Quando dichiarano
Oltre 250 Watt
Oltre 25 Km/h



Il mercato delle e-bike illegali si compone di due tipologie ricorrenti:

- Biciclette con potenze superiori a quelle prescritte per legge (500W o più), ma dove la pedalata è comunque necessaria per attivare il motore elettrico.
- Ciclomotori non omologati "travestiti" da biciclette a pedalata assistita: funzionano anche senza pedalare



REGOLAMENTO (UE) N. 168/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 gennaio 2013
relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei
quadricicli
(Testo rilevante ai fini del SEE)

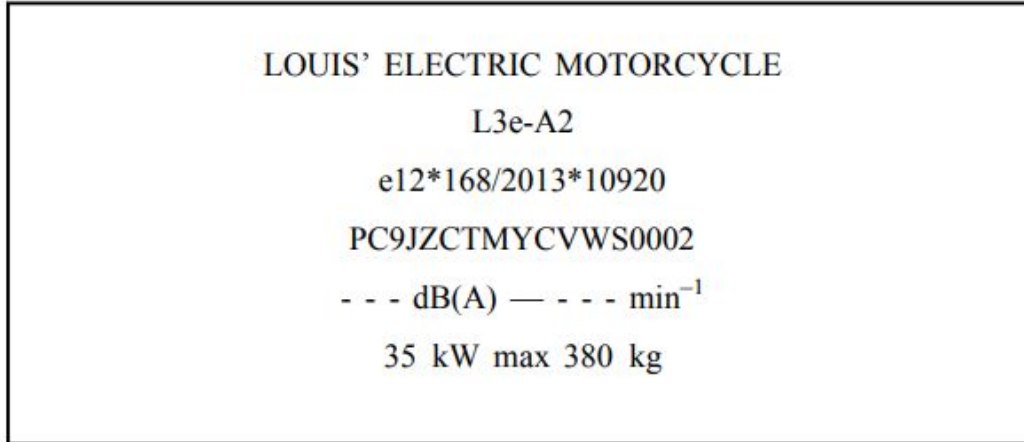
Categoria	Nome della categoria	Criteri comuni di classificazione
L1e	Veicolo a motore leggero a due ruote	(4) due ruote e dotato di un tipo di propulsione di cui all'articolo 4, paragrafo 3; (5) cilindrata $\leq 50 \text{ cm}^3$ se un motore a combustione interna AC fa parte del sistema di propulsione del veicolo; (6) velocità massima per costruzione del veicolo $\leq 45 \text{ km/h}$; (7) potenza nominale continua o netta massima ⁽¹⁾ $\leq 4\,000 \text{ W}$; (8) massa massima = massa tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore.
Sottocategorie	Nome della sottocategoria	Criteri supplementari della sottocategoria
L1e-A	Cicli a propulsione	(9) veicoli a pedali dotati di una propulsione ausiliaria destinata primariamente ad assistere la pedalata; (10) la potenza della propulsione ausiliaria è interrotta a una velocità del veicolo $\leq 25 \text{ km/h}$; (11) potenza nominale continua o netta massima ⁽¹⁾ $\leq 1\,000 \text{ W}$; (12) i tricicli o quadricicli a pedalata assistita conformi ai criteri specifici supplementari della sottocategoria da (9) a (11) sono classificati come tecnicamente equivalenti ai veicoli L1e-A.
L1e-B	Ciclomotore a due ruote	(9) ogni altro veicolo della categoria L1e che non può essere classificato secondo i criteri da (9) a (12) come veicolo L1e-A.

I «Cicli a propulsione» hanno una potenza massima di 1.000W e rientrano nel perimetro del Regolamento 168/2013, quindi hanno obbligo di omologazione

In Italia per questa categoria non sono ancora state definite regole di utilizzo in strada (strade percorribili, obbligo casco, assicurazione, ecc.)

Se sono ciclomotori/moto: occorre che sia presente la targa del costruttore e il COC (Certificate of Conformity) che indica l'avvenuta omologazione. Es:

Esempio per un motociclo della sottocategoria A2 con propulsione elettrica:



POTENZIAMENTO CENTRALINE



SpeedUp RIBELLE per Bosch



SpeedUp FURIOUS on/off luci per Shimano con connettori



SpeedUp FURIOUS on/off luci per Yamaha



SpeedUp on/off luci per Bosch

Come modificare la velocità delle e-bike

12. ESEMPI DI KIT PER TOUNING E-BIKE



Figura 9 Centralina tuning per bicicletta elettrica ENGWE T14 (sblocco velocità)



Figura 8 Kit Tuning per ENGWE EP-2 BOOST

Come modificare la velocità delle e-bike



Figura 10 Kit cambio velocità M1



Figura 11 Controller motore bici elettrica Controller comune 15A 36V 48V con acceleratore a pollice pannello LCD-GD01 per motore bicicletta 250W 350W



Figura 12 Kit controller per bicicletta elettrica, display LCD, 36 V, 48 V, 64 V, 72 V, 500 W, sistema di controllo motore brushless con manubrio acceleratore per modifica bicicletta elettrica (36 V 48 V)

Art. 50 Codice della Strada

- articolo 50 del Codice della Strada c. 2-bis *“I velocipedi a pedalata assistita non rispondenti ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nel comma 1 sono considerati ciclomotori ai sensi e per gli effetti dell’articolo 97*

Le principali caratteristiche

- La norma principale è da ricercare nell'art. 50 del C.d.S. che definisce le caratteristiche per le quali un veicolo rientra nella caratteristica dei velocipedi:
- 1. Se possibile (ma sul posto senza ausilio tecnico non risulta fattibile a meno che la targhetta identificativa rappresenti già una potenza superiore), verificare la potenza nominale continua che non dovrà essere superiore a 250 KW ovvero 500 W per velocipedi per trasporto merci con pianale di carico specifico);
- 2. il velocipede, senza che il conducente pedali, non dovrà superare la velocità di 6 km/h (è tollerato che il velocipede arrivi fino a quella velocità in modo autonomo ed il motore servire alla propulsione senza pedalata);
- 3. Al raggiungimento dei 25 km/h, ovvero nel momento in cui il conducente smette di pedalare, il motore deve, in automatico, disattivarsi e non può continuare in autonomia, superando i 25 km/h.
- **Se tutte le caratteristiche sopra descritte sono assolte il veicolo è da considerarsi velocipede ed il conducente dovrà sottostare alle norme di comportamento previste dall'art 182 C.d.S..**

ATTENZIONE!!!!

- NOTA: nonostante quanto previsto nella predetta circolare, alla luce del Decreto Legislativo n. 184 del 22 novembre 2023, è stata modificata la norma presente nel Codice delle Assicurazioni private
- **Alla data odierna un velocipede a pedalata assistita NON è soggetto all'assicurazione obbligatoria anche qualora lo stesso sviluppi una velocità maggiore al consentito. Per tale ragione NON DOVRA' essere verbalizzata la violazione ex. art. 193 C.d.S..** ([vedi circolare 8 febbraio 2024 MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato Prot. n. 300/STRAD/1/4054.U/2024](#))
- In base alle condizioni in cui ci troveremo durante l'accertamento, i verbali saranno redatti o su prove empiriche (esempio mediante filmato del telefono o accertamento mediante tachigrafo del veicolo di servizio) o in modo tecnico utilizzando attrezzatura certificata, revisionata ed omologata (banchi prova muniti di rulli e personale qualificato).

BANCHI-PROVA

Regione Veneto

Area riservata

Comune di Verona

MENU

Ufficio Stampa - Comune di Verona

Home

Cerca in archivio

Contatti

POLIZIA LOCALE: CONTROLLI STRAORDINARI SU BICI ELETTRICHE ALTERATE. UTILIZZATO IL BANCO-PROVA DELLA MOTORIZZAZIONE PER LE VERIFICHE IN TEMPO REALE SULLE VELOCITA' E SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE

27/11/2025

La Polizia locale, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha effettuato un servizio straordinario coordinato di controllo stradale, finalizzato al contrasto all'utilizzo di biciclette elettriche alterate. Si tratta di veicoli che devono avere una velocità massima di 25 km/h e una potenza massima di 250W, privi ai acceleratori, con avvio del motore elettrico tramite pedalata fisica.

La norma principale è da ricercare nell'art. 50 del C.d.S. che definisce le caratteristiche per le quali un veicolo rientra nella categoria dei velocipedi, verificando la potenza nominale continua, che non dovrà essere superiore a 250 KW ovvero 500 W per velocipedi per trasporto merci con pianale di carico specifico; ed ancora il velocipede, senza che il conducente pedali, non dovrà superare la velocità di 6 km/h (è tollerato che il velocipede arrivi fino a quella velocità in modo autonomo ed il motore serva alla propulsione senza pedalata); al raggiungimento dei 25 km/h, ovvero nel momento in cui il conducente smette di pedalare, il motore deve, in automatico, disattivarsi e non può continuare in autonomia superando i 25 km/h. I velocipedi a pedalata assistita non rispondenti ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate sopra sono considerati ciclomotori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 97 C.d.S. Quindi un veicolo, se pur esteriormente appare quale velocipede, è da considerarsi ciclomotore quando anche SOLO una delle caratteristiche del punto sopra viene meno.

A seguito di un aumentato numero di sinistri stradali negli ultimi mesi con questo tipo di veicolo legato alla micromobilità elettrica, sono stati disposti controlli con il banco-prova mobile omologato della Motorizzazione Civile di Bari, una eccellenza nazionale per le competenze dei funzionari che rilasciano attestati di alterazione, dopo le verifiche sui rulli. Sono state controllate 78 biciclette elettriche di cui 25 sono risultate alterate, con verifica di velocità superiori ai 50 km/h, e con casi in cui nessun tipo di pedalata fisica doveva essere effettuata, e batterie di 1.000W. Tali alterazioni portano a certificare che si era di fronte a veri e propri ciclomotori, facendo così scattare l'obbligo di patente, di omologazione, di targatura, di casco, mentre nessun tipo di copertura assicurativa veniva accertata. I controlli durati fino a sera, sia nei quartieri ma anche tra corso Porta Nuova e piazza Bra. Sequestrati i veicoli finalizzati alla confisca. Alcuni proprietari dei mezzi in questione hanno dichiarato di aver firmato delle liberatorie dei negozianti rispetto ai prodotti venduti e al loro utilizzo, mentre in

Allegati

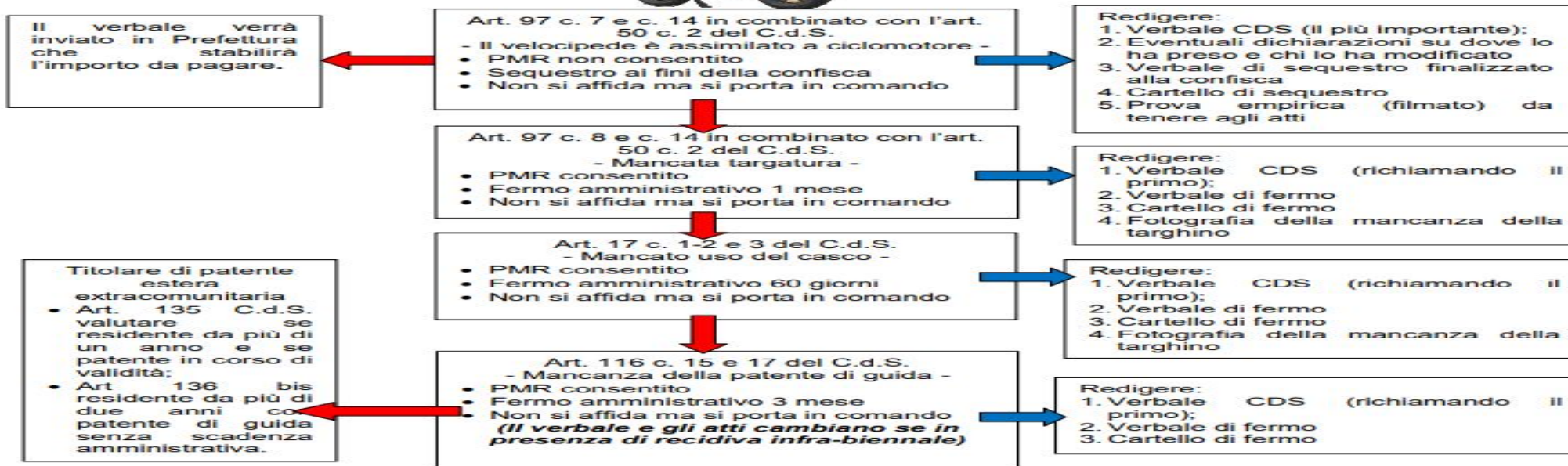
[\(.jif -898kb\) Immagini del servizio effettuato](#)

[\(.jif -656kb\) Immagini del servizio effettuato 2](#)

[\(.jif -375kb\) Immagini del servizio effettuato 3](#)



7. SCHEMA VERBALIZZAZIONI FINALIZZATO AGLI ACCERTAMENTI TECNICI DEL 26/11/2024



-----VERBALI DA ESEGUIRE DOPO LA PROVA TECNICA-----





Figura 5 certificato di conformità Vakole



Figura 6 certificato di conformità frafees

RICHIAMI NORMATIVI E CARATTERISTICHE GRAFICHE

MARCHIO "CE"

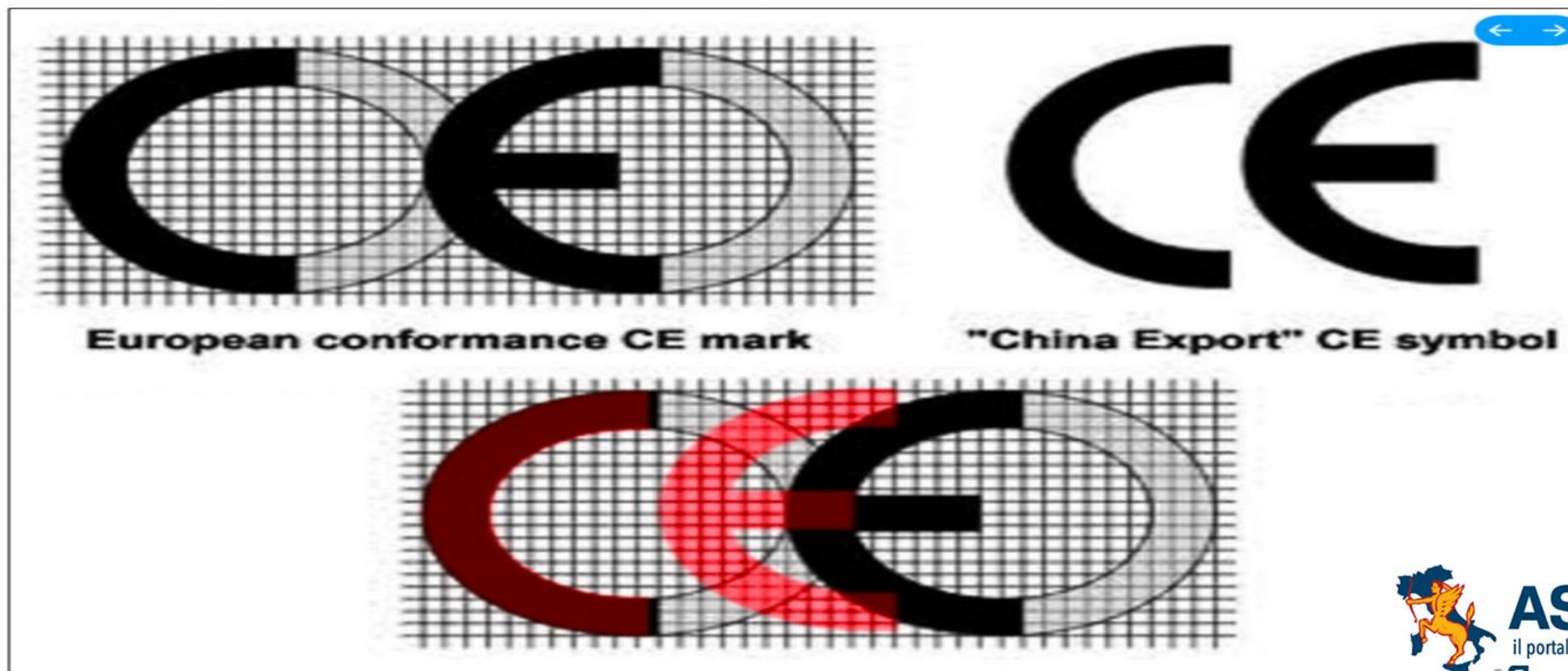
- La marcatura "CE" di conformità è costituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue nella parte di provvedimento in formato grafico. In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura "CE", devono essere rispettate le proporzioni del simbolo di cui sopra.
- I diversi elementi della marcatura "CE" devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm. Per le macchine di piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione minima.
- La marcatura "CE" deve essere apposta nelle immediate vicinanze del nome del fabbricante o del suo mandatario usando la stessa tecnica. Se è stata applicata la procedura di garanzia qualità totale di cui all'articolo 9 la marcatura "CE" deve essere seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato.

Articoli di riferimento grafico logo “CE”

- **Art. 16** - Marcatura «CE» direttiva 2006/42/ce del parlamento europeo e del consiglio del 17 maggio 2006 ALLEGATO III Marcatura "CE" (previsto dall'articolo 16, commi 1 e 2)
- **Art. 12** (Marcatura «CE») del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 "Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine" ALLEGATO III Marcatura "CE" (previsto dall'articolo 12, commi 1 e 2)



6.3 raffronto logo “CE” (comunita’ europea) e “CE” (china export)



Verona: Attività congiunta Polizia Locale/Guardia di Finanza

vai**elettrico**

Incentivi

Notizie ▾

VaiEnergy ▾

Comparatore

Usato

YouTube

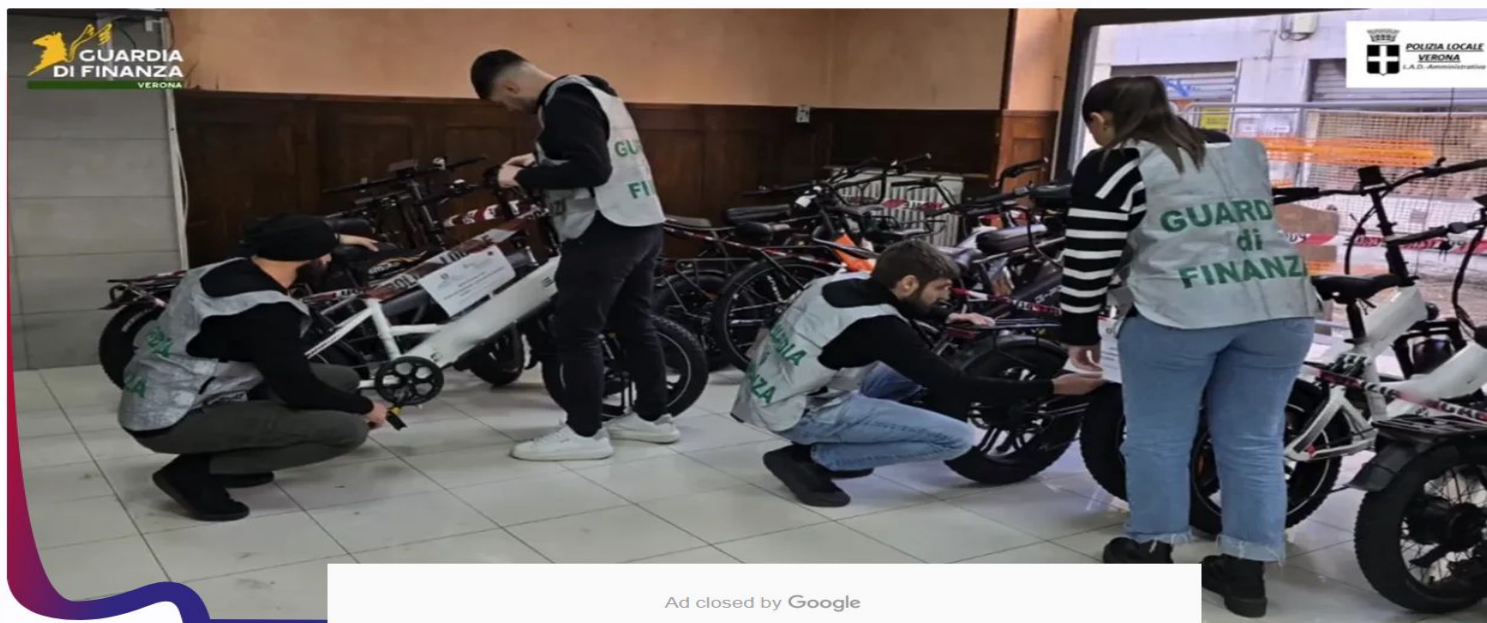
Q

Premium

Marco Berti Quattrini il 31 Dicembre 2025 12

eBike truccate, a Verona il più grande sequestro mai fatto

DUE RUOTE



Ad closed by Google

ASAPS.it
il portale della Sicurezza Stradale
ilCentaur
Rivista Ufficiale ASAPS



UNIONE EUROPEA
ASSICURATORI

Convegno in collaborazione con Tutela Legale SPA | Milano, 30 giugno 2026
QUANDO IL VEICOLO SI FA GIOCATTOLO, LA CONSAPEVOLEZZA SI FA STRADA

IN EVIDENZA

Referendum Giustizia 2026, la diretta | Secondo gli exit poll il No è davanti, affluenza sopra il 58%



Allarme bici elettriche «truccate»: sequestri e multe record. «Sfrecciano in città a 60 km/h, senza casco e assicurazione»



di Alessio Ribaud, inviato a Verona

A Verona, in un blitz, 25 sequestri: pedali finti, motori potenziati, acceleratori nascosti. Il comandante Altamura: «Oltre alla confisca, si rischiano multe sino a 7mila euro». I rischi per la sicurezza stradale e i danni alle imprese italiane



Gli agenti della Polizia Locale di Verona controllano una bici elettrica

CORRIERE TV



Il momento dell'esplosione della palazzina alla Piana del Sole a Roma: il video

Le immagini sono state riprese dalla telecamera di sicurezza di un deposito di materiali edili alle spalle della palazzina



Convegno in collaborazione con Tutela Legale SPA | Milano, 30 giugno 2026
QUANDO IL VEICOLO SI FA GIOCATTOLO, LA CONSAPEVOLEZZA SI FA STRADA

Le verifiche disposta dell'A.G.: Check list di ispezione TUV Italia secondo UNI EN 15194:2023".

Rapporto di prova Master in Italiano

1 / 23 | 100% | [Icone]

MES Test Report
Comune di Verona Comando Polizia Locale.

E-BIKE ENGWE Modello: EP-2PRO EU

In accordo Check list di ispezione TUV Italia secondo UNI EN 15194:2023

Realizzato per: Comune di Verona Comando Polizia Locale.
Piazza Bra, 1 – 37121 Verona (VR) - ITALY

MES-V200220020468C-000TR

FIRMA

NOME	RUOLO	RESPONSABILE PER	DATA DI REDAZIONE
Maurizio Leone	Revisore Tecnico	Firma Autorizzata	2026/05/21

I firmatari di questo riquadro di approvazione hanno controllato il rapporto di prova in linea con i requisiti delle regole di controllo documentale di TUV SÜD.
La data sopra riportata rappresenta la data di redazione del presente rapporto di prova. La data di emissione del rapporto di prova corrisponde con la data di apposizione della firma digitale.

SOMMARIO ESECUTIVO
Un campione di questo prodotto è stato testato ed è risultato non-conforme a Check list di ispezione TUV Italia secondo UNI EN 15194:2023 per le prove indicate nel paragrafo 1.3.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ E COPYRIGHT
I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione testato così come ricevuto e testato nella sequenza indicata, ove prescritto. Essi sono validi solo nel momento e nelle condizioni di test, salvo diversamente specificato.
È consentita la riproduzione integrale del presente rapporto; la riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio.
Il risultato dei test funzionali si basa su quanto dichiarato dal Cliente e non è responsabilità del CAB.

TÜV SÜD Group
Sede legale e amministrativa:
Viale Edwin Testi 28/30

Soggetta al controllo
e al coordinamento di
TÜV SÜD AG

www.tuvsud.com/it-it

TUV Italia Srl
Via Brandizzo 123
10088 Volpiano – Italia

ASAPS.it
il portale della Sicurezza Stradale
il Centauro
Rivista Ufficiale ASAPs



Figura 1 – Lato sinistro – Trilog antenna polarizzazione orizzontale

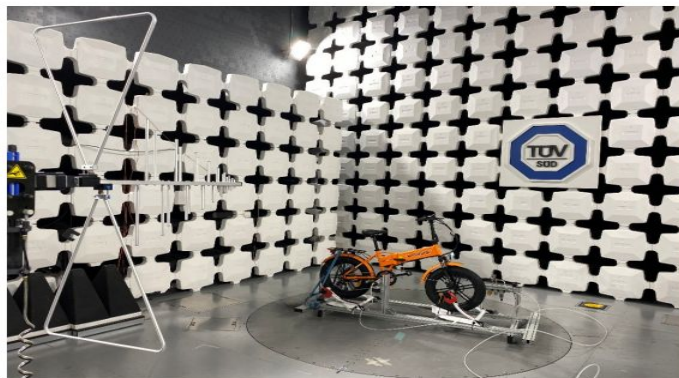


Figura 2 – Lato destro – Trilog antenna polarizzazione verticale

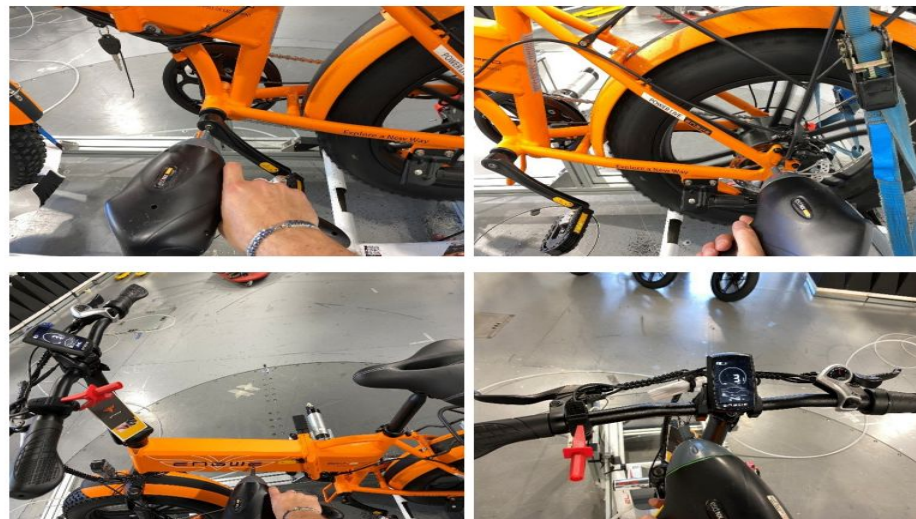
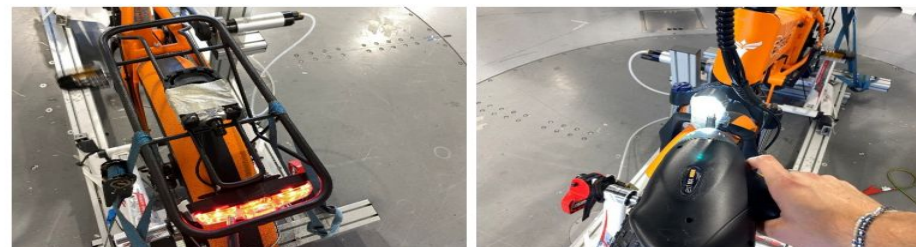


Figure 18 - Scariche a contatto



Grazie a tutti!
Luigi Altamura
coaltamura@gmail.com
+39.335.72.07.119

www.asaps.it